

# **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE**

## **TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO**

### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

#### **PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO**

Tale organizzazione assume la forza giuridica dell'associazione, come regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di " Organizzazione di volontariato ", e le consente di diritto di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

### **ART. 2**

#### **SEDE PRINCIPALE E SEDI SECONDARIE**

L'organizzazione ha sede in Milano, presso gli uffici periferici del Distretto 2050 ed opera sul territorio distrettuale rotariano e rotaractiano così come definito dagli organi superiori del Rotary International deputati alla sua individuazione.

L'organizzazione può avere anche sedi secondarie per le necessità che il Consiglio Direttivo dovesse ravvisare.

### **ART. 3**

#### **DURATA**

L'organizzazione ha durata illimitata, ma può essere sciolta per volontà dei soci, osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del presente Statuto.

L'organizzazione è retta dalle norme del presente Statuto (che costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Organizzazione), dal Regolamento interno, dalle vigenti norme in materia di organizzazioni di volontariato e dalle altre norme di legge applicabili.

### **ART. 4**

#### **SCOPO**

L'organizzazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro; opera a scopi di solidarietà sociale e le prestazioni dei soci come pure le cariche sociali sono a titolo gratuito. Essa si propone di perseguire, sul piano pratico e concreto, l'ideale Rotariano del "Servire" in tutte le sue possibili implicazioni in un'ottica che possa superare le dimensioni dei singoli Club.

L'Organizzazione quindi intende mettere a disposizione sul piano regionale, nazionale ed internazionale un concreto strumento d'azione per attuare ogni iniziativa (filantropica, culturale, sociale, scientifica, ecc.) in cui si sostanzia lo spirito del "Servire" e l'attività di volontariato in genere come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa svilupperà ed attuerà forme concrete di servizio, creando vincoli di solida amicizia tra gli aderenti nella prospettiva di servire insieme l'interesse generale:

- applicando nella vita professionale elevati principi etici, così da costituire un esempio di integrità e correttezza;

- realizzando l'ideale del servire nella vita professionale e sociale, incoraggiando con ogni mezzo la comprensione nazionale ed internazionale, la buona volontà e la pace mondiale;
- creando rapporti amichevoli tra le diverse categorie economiche, sociali e politiche, così da consentire la diffusione di un grande movimento di volontariato.

Per mezzo delle sue azioni concrete l'Organizzazione "Prometeo 2050 - I Volontari del Distretto" si mette al servizio di tutto il territorio distrettuale rotariano e rotaractiano del Distretto 2050, ovvero nelle Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Lodi, Pavia e Piacenza. I progetti che saranno da essa organizzati si rivolgeranno, a titolo solamente esemplificativo:

**Ai meno validi:**

mediante la creazione ed il sostegno di laboratori protetti, di centri di riabilitazione e di accoglienza e organizzazione di campi vacanze.

**Alle persone anziane ed agli ammalati:**

mediante la creazione ed il finanziamento di centri di accoglienza e di servizi di assistenza per i casi urgenti.

**Ai giovani:**

mediante le varie iniziative di "informazione professionale" (gli aderenti mettono la loro esperienza professionale a disposizione dei giovani per aiutarli a scegliere l'orientamento dei propri studi), l'organizzazione di gruppi a servizio della comunità locale.

**All'ambiente:**

mediante l'organizzazione di "Forum", la creazione di corpi di volontari pronti per interventi nelle località colpite da calamità naturali od anche per la normale conservazione e preservazione dell'habitat.

**Alle iniziative culturali:**

organizzando manifestazioni, cooperando e sostenendo anche finanziariamente tutte le iniziative ed attività suscettibili di promuovere lo sviluppo culturale degli aderenti.

## **TITOLO II – SOCI**

### **ART. 5**

#### **QUALIFICA DI SOCI**

Sono soci dell'associazione i Rotariani ed i Rotaractiani che ne abbiano fatto domanda al Consiglio di Amministrazione e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota annualmente stabilita dal Consiglio stesso. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e deve essere comunicato all'aspirante socio in forma scritta. L'elenco dei soci dell'Organizzazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte dei Soci.

Con la domanda di ammissione l'aspirante socio si impegna ad osservare lealmente le norme statutarie e regolamentari dell'organizzazione, nonché le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Si impegna inoltre a corrispondere la quota associativa ed i contributi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti godono dei seguenti diritti:

- a) partecipare alla vita dell'organizzazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- c) partecipare all'Assemblea generale e chiederne la convocazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto;
- d) approvare i bilanci nell'Assemblea generale;
- e) formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività nell'ambito degli scopi e dei programmi dell'Organizzazione e con riferimento ai suoi fini;
- f) partecipare ai programmi di aggiornamento e di formazione definiti annualmente.

Sono doveri degli aderenti:

- a) condividere i fini solidaristici e gli scopi dell'Organizzazione, rispettando il presente Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Organizzazione;
- c) improntare il proprio comportamento nei confronti degli aderenti e dei terzi a spirito di solidarietà ed attuarlo con correttezza, buona fede e onestà;
- d) disimpegnare in modo personale, gratuito e senza fini di lucro i servizi e le attività loro affidati.

#### **ART. 6**

#### **CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCI**

Ciascun socio potrà recedere dall'Organizzazione ed il recesso dovrà esser comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni avranno validità immediata.

La qualità di socio cesserà con la sua morte.

Cesserà inoltre in caso di mancato versamento delle contribuzioni stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo nei termini da lui indicati, nonché in caso di sopravvenuta interdizione e inabilitazione.

Nei casi sopradetti il Consiglio Direttivo provvederà alla cancellazione del nominativo dal libro dei soci.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque la quota non è rivalutabile.

Al socio non spetta alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione.

### **TITOLO III – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE**

#### **ART. 7**

#### **ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE**

Sono organi dell'Organizzazione:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Tesoriere.

**ART. 8**  
**PRESIDENTE ONORARIO**

La carica di Presidente Onorario è una carica onorifica al di fuori del Consiglio Direttivo che non attribuisce alcun potere di gestione né di rappresentanza nell'ambito dell'Organizzazione e che può venire conferita, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ad un Socio particolarmente distintosi per l'attività resa nei confronti dell'Organizzazione.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però diritto di voto.

**ART. 9**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Organizzazione viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Organizzazione davanti ai terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede.

Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare alcune delle proprie competenze al Vicepresidente o a determinati consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal consigliere anziano.

Il Presidente è inoltre responsabile della conservazione dei libri verbali presso la sede sociale, libri a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per consultazione o per trarne copia.

Nei casi di urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, portandole alla ratifica dello stesso alla prima riunione.

Dura in carica un anno e può essere rieletto.

**ART. 10**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione, è composta da tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale e dei contributi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni vincolano tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione completa di ordine del giorno, con avviso da affiggere in sede, deve essere fatta in forma scritta e spedita anche via fax, tramite PEC o per e-mail, ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione: ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo l'Assemblea potrà essere aperta al pubblico.

Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti a libro soci al momento della convocazione.

I soci possono essere presenti anche semplicemente per delega scritta.

La delega può essere conferita esclusivamente ad un altro socio.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano d'età.

Il Presidente dell'assemblea nominerà di volta in volta un Segretario.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la delibera riguardi singole persone si potrà votare per acclamazione.

L'assemblea potrà esser convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne fosse fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

## **ART. 11**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

11.1) la discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività relative all'anno precedente e del relativo bilancio;

11.2) la discussione e l'approvazione del preventivo di spese per l'anno in corso;

11.3) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere;

11.4) la conferma dei Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo;

11.5) la proposta di apertura di sedi secondarie;

11.6) il piano delle attività ed iniziative;

11.7) il programma di formazione ed aggiornamento del volontariato (anche rivolto a terzi);

11.8) il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

11.9) tutto quanto le compete dal presente statuto e dalla normativa vigente.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per le deliberazioni di cui ai precedenti punti 11.1) e 11.2) nonché, ove il mandato al Consiglio Direttivo fosse scaduto, per quelle di cui al precedente punto 11.3).

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di partecipare ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta minuti dall'ora prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

11.10) l'apporto di modifiche al presente statuto (a' sensi dell'art. 16 e seguenti del codice civile);

11.11) la deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione;

11.12) eventuali deliberazioni in materie di particolare importanza che il Consiglio Direttivo decidesse di sottoporre all'assemblea dei soci.

L'assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto di partecipare ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Della assemblea ordinaria e della assemblea straordinaria e delle relative delibere verrà redatto a cura del Segretario di volta in volta nominato, verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti dell'Organizzazione.

## **ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete l'attuazione degli scopi dell'Organizzazione e quindi l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di soci variabile da cinque a nove. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio ed i consiglieri possono essere rieletti.

Fatto salvo quanto disposto al punto 11.4) il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina altresì il numero dei componenti.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo potrà nominare per cooptazione altri consiglieri in sostituzione di quello o di quelli dimissionari. I Consiglieri cooptati dovranno venire confermati nel corso della prima assemblea dei soci che sarà tenuta successivamente alla loro cooptazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i consiglieri possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vicepresidente o ancora in caso di impedimento di quest'ultimo da uno qualsiasi dei Consiglieri che si attivi, con avviso scritto da inviare agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere presente più anziano in età.

Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

In caso di parità la proposta si ha per respinta.

Delle sedute del Consiglio Direttivo verrà redatto a cura del Segretario del Consiglio verbale che, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario del Consiglio, verrà conservato agli atti dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo avrà competenza per tutto ciò che riguarda la gestione dell'Organizzazione. In particolare, in via descrittiva e non esaustiva, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- l'accoglimento o il rigetto delle domande di associazione da parte degli aspiranti soci;
- l'elezione, nell'ambito dei propri membri, del Presidente, tenendo conto del disposto dell'art. 9 comma primo, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Organizzazione nel corso dell'anno precedente, da sottoporre per l'approvazione dell'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la determinazione delle attività e del relativo preventivo di spese per l'anno in corso da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria;
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
- la tenuta del Libro dei Soci e del Libro dei Verbali;
- la determinazione delle quote annuali associative e degli eventuali contributi straordinari;
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione;
- la proposta di apertura di sedi secondarie ove se ne ravvisasse la necessità;
- la proposta dei regolamenti necessari per la gestione dell'Organizzazione;
- la nomina, su proposta del Presidente, del Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutte le sue competenze a singoli consiglieri.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

### **ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, soci e non facenti parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato, su Proposta del Presidente dell'Organizzazione, dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di vigilare sulla corrispondenza del comportamento dei Soci agli universali canoni di dignità e di moralità, nonché sull'osservanza da parte dei Soci stessi degli obblighi nascenti dal presente statuto, nonché dalle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente tra i suoi membri. In caso di dimissioni di un membro, da rendersi in forma scritta al Presidente dell'Organizzazione, il Consiglio Direttivo ne elegge un altro.

Il Collegio si riunisce ogni volta che il Presidente dei Probiviri ne ravvisi la necessità o su istanza di un socio che ne desideri l'intervento.

Esso può promuovere, nei confronti dei Soci, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- censura;
- sospensione dall'Organizzazione;
- espulsione dall'Organizzazione.

Il Socio nei confronti del quale il Collegio intenda prendere il provvedimento sarà invitato dal Collegio stesso per essere ascoltato. Solo dopo tale audizione, o solo dopo che il Socio abbia rinunciato alla stessa, il Collegio potrà deliberare il provvedimento disciplinare.

La delibera sarà presa a maggioranza di due membri su tre.

Delle riunioni del Collegio e dei suoi provvedimenti dovrà essere redatto a cura dello stesso Collegio apposito verbale che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo, affinché questi effettui le opportune annotazioni sul Libro dei Soci e lo conservi, poi, agli atti dell'Organizzazione.

**ART. 14**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, anche estranei all'Organizzazione di volontariato, possibilmente scelti tra le persone abilitate alla professione di commercialista.

E' nominato, su proposta del Presidente dell'Organizzazione , dall'assemblea e dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare la regolarità amministrativa, patrimoniale e fiscale dell'Organizzazione e la certificazione del bilancio di esercizio.

Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 15**  
**IL TESORIERE**

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'amministrazione.

Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo ed almeno ogni trimestre solare.

E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione su mandati approvati.

**TITOLO IV – ALTRI PATTI STATUTARI**

**ART- 16**  
**ESERCIZIO ANNUALE**

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti le varie attività dell'Organizzazione provengono da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di Società, Enti, persone fisiche, che intendono sostenere l'attività e le finalità;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali.

L'esercizio dell'Organizzazione chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo propone il bilancio, da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'assemblea ordinaria da convocarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Governatore Distrettuale in carica nel Distretto 2050, destinerà l'eventuale avanzo di gestione in una o più delle finalità identificate nell'art. 4 dello statuto (scopo).

**ART. 17**  
**I BENI**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 18**

#### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 19**

#### **SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE**

L'Organizzazione si scioglierà su delibera dell'Assemblea Straordinaria, che nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Organizzazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà destinato ad associazioni di volontariato, operanti in identico od analogo settore, secondo le disposizioni della normativa vigente.

### **TITOLO V – RINVIO**

#### **ART. 20**

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non precisato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato.